

W.A. e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2023 (ricorso n. 18787/17)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Rimpatrio di migranti dall'Italia al Sudan – Informazione sui diritti dei richiedenti protezione internazionale date in italiano e in arabo - Violazione dell'art. 3 CEDU – Non sussiste.

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Rimpatrio di migranti dall'Italia al Sudan – Informazione sui diritti dei richiedenti protezione internazionale date in italiano e in arabo - Violazione dell'art. 4 Prot. 4 – Non sussiste.

Non viola gli artt. 3 della Convenzione e 4 del Prot. 4, il rimpatrio di un migrante cui sia data completa informazione (in italiano e in arabo) circa la possibilità di chiedere protezione internazionale, cui non segua alcuna istanza in tal senso, e il quale sia assistito da un avvocato e da un interprete nell'udienza di convalida dell'ordine di espulsione.

Fatto e diritto. Il caso inerisce all'attuazione di un *Memorandum* tra Italia e Sudan per i rimpatri. Il 24 agosto 2016, quaranta persone erano state messe su un aereo a Torino e fatte sbarcare a Khartoum. Cinque di loro (tutti sudanesi, ma tre di essi residenti in Sudan, mentre uno in Niger e uno in Egitto) avevano fatto ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 3 CEDU (per il rischio di subire in Sudan trattamenti inumani e degradanti) e dell'art. 4 Prot. 4 (sul divieto di deportazioni collettive).

Nella parte in fatto della sentenza qui in sintesi, si dà conto di una contestazione preliminare da parte della Rappresentanza italiana circa l'identità effettiva dei ricorrenti, la quale ha conseguenze decisive sui fatti di causa (v. n. 10 della sentenza).

Secondo l'Italia, nessuno dei ricorrenti era nel gruppo dei rimpatriati in Sudan del 24 agosto 2016. Tale tesi era fondata su ricerche nelle banche dati inter-forze, le quali non avevano restituito alcun elemento sugli uomini che avevano fatto ricorso.

Al contrario, le difese dei ricorrenti avevano cercato di dimostrare con fotografie che almeno 4 di loro erano nel contingente rimpatriato in quel giorno.

Con determinazione istruttoria (ai sensi dell'art. A1, commi 1 e 2 del regolamento di procedura della Corte) la Prima sezione, il 18 gennaio 2022, aveva ordinato una perizia specializzata per stabilire l'identità dei ricorrenti. Il perito aveva adoperato tecniche di riconoscimento facciale internazionalmente accettate.

Ne era emerso che solo il primo dei ricorrenti (W.A., residente in Niger) poteva dirsi, con relativa certezza, parte del contingente rimpatriato. Per un altro di essi – al contrario – vi era la ragionevole certezza che non ne fosse; per gli altri permaneva il dubbio (v. nn. 16 e 17).

Sicché in definitiva, la pronuncia della Corte si concentra sulla posizione di W.A. mentre le posizioni degli altri vengono dichiarate inammissibili.

La Prima sezione finisce per accertare che il prefetto di Imperia aveva espulso W.A., perché egli non aveva avanzato domanda di protezione internazionale. Durante l'udienza di convalida dell'espulsione innanzi al giudice di pace, il W.A. si era avvalso di un difensore e aveva avuto l'ausilio di un interprete. In tal sede, aveva sostanzialmente ribadito di non voler chiedere la protezione internazionale, poiché era in mero transito in Italia, in attesa di recarsi in altro Paese europeo.

Considerato altresì che – nel frattempo – il W.A. aveva ottenuto lo *status* di rifugiato in Niger, la Corte EDU ritiene che all'Italia non possa addebitarsi la violazione dell'art. 3 CEDU e che sia manifestamente infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 4 Prot. 4.